

Modifica del regolamento del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 marzo 1993, ha istituito il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile e, nella sessione del 20-23 settembre 1993, ne ha approvato il regolamento. La Presidenza della CEI, accogliendo nella sessione del 20 marzo 2017 la richiesta del Forum degli Oratori Italiani di trasformarsi da associazione a tavolo permanente in seno all'indicato Servizio, nelle sessioni del 22 gennaio e del 19 marzo 2018 ha integrato il regolamento del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile precisandone i compiti, dando conto dell'esistenza del Forum e disciplinandone finalità e modalità di azione.

ART. 1 *Istituzione*

1. Il Servizio è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 1993, ai sensi dell'art. 29, § 2 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana e dell'art. 95, secondo comma del Regolamento della CEI.

ART. 2 *Finalità*

1. Nel contesto delle finalità della Conferenza Episcopale Italiana, il Servizio offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e alle aggregazioni che operano nella pastorale giovanile un contributo per lo studio, la proposta, l'animazione ed il coordinamento.

ART. 3 *Compiti*

1. Il Servizio:
 - a. cura il settore pastorale di propria competenza in sintonia con gli orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale Italiana (cfr art. 95 del Regolamento della CEI);
 - b. offre un contributo per il sostegno e il coordinamento dei propri referenti regionali e diocesani, avvalendosi anche di esperti e gruppi di lavoro;
 - c. promuove lo studio dei documenti del Magistero e ne favorisce l'accoglienza;
 - d. cura la verifica della situazione pastorale e l'approfondimento dei temi di maggior rilievo ed urgenza;

- e. valorizza i soggetti operanti nel proprio settore ai vari livelli, favorendo intese e sinergie, e ne promuove la formazione;
- f. cura la preparazione e lo svolgimento di convegni, seminari ed altri incontri;
- g. provvede all'elaborazione di testi e sussidi, la divulgazione e diffusione dei quali deve essere autorizzata dal Segretario Generale;
- h. presenta il preventivo annuale di spesa all'amministrazione entro il 31 ottobre, in modo che possa essere inserito nello stato di previsione della Conferenza Episcopale Italiana, predisposto dal Consiglio per gli affari economici e approvato dalla Presidenza della CEI (cfr art. 104, comma primo del Regolamento della CEI). Eventuali esigenze impreviste ed eccezionali di spesa devono essere presentate al Segretario Generale.

ART. 4

Struttura

1. La struttura del Servizio comprende:
 - a. il direttore;
 - b. eventualmente un vice direttore;
 - c. eventualmente uno o più aiutanti di studio, anche con funzione di responsabili di settore;
 - d. uno o più addetti di segreteria.

ART. 5

Rapporti

1. Il Servizio opera sotto la direzione del Segretario Generale (cfr art. 31, b dello Statuto della CEI e art. 95, comma quarto del Regolamento) e in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.
2. Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza (cfr art. 86, comma primo del Regolamento della CEI) e del Consiglio Permanente.
3. Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cfr art. 21 del Regolamento della CEI).
4. Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni, nell'elaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del Regolamento della CEI). Se richiesto, collabora con altre Commissioni Episcopali.
5. In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.
6. Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale ed internazionale che operano nel suo settore di competenza.
7. Il Responsabile del Servizio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Permanente (cfr art. 62 del Regolamento della CEI) e della stessa Presidenza (cfr art. 80 del Regolamento della CEI) per riferire su

un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un argomento di sua competenza.

ART. 6

Consulta del Servizio

1. Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta del Servizio (cfr art. 29, § 2 dello Statuto della CEI).
2. La Consulta ha compiti di studio, proposta, verifica, raccordo e comunicazione; essa inoltre collabora con il Servizio per l'attuazione di convegni e di altre eventuali iniziative nazionali.
3. Sono membri della Consulta:
 - a. due rappresentanti di ciascuna Regione Ecclesiastica:
 - l'incaricato (presbitero o laico) del Servizio Regionale per la pastorale giovanile nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale Regionale;
 - un membro (laico o presbitero, alternativamente all'incaricato) dell'organismo di coordinamento regionale, proposto dal medesimo organismo e designato dal Vescovo delegato;
 - b. i rappresentanti nazionali della Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), della Unione Superiori Maggiori d'Italia (USMI) e della Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS);
 - c. i vicepresidenti e l'Assistente nazionale del Settore Giovani dell'Azione Cattolica Italiana (ACI);
 - d. i rappresentanti di alcuni organismi e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nella pastorale giovanile;
 - e. alcuni esperti eventualmente proposti dal Servizio.
4. I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo quinquennio consecutivo.
5. La Consulta è convocata e presieduta dal Responsabile del Servizio, che definisce anche l'ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno. Alle riunioni partecipa un Vescovo della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita. Delle riunioni si dà resoconto al Segretario Generale e al Presidente della Commissione Episcopale.
6. La Consulta può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari.

ART. 7

Forum degli Oratori Italiani

1. Per assicurare una specifica attenzione della pastorale giovanile verso l'Oratorio perché sempre più si diffonda quale strumento ed espressione dell'amore della Chiesa per l'educazione cristiana delle giovani generazioni, viene riconosciuta l'esperienza di questi anni del Forum degli Oratori Italiani.

Perciò il Forum è costituito come Tavolo Nazionale permanente del Servizio Nazionale di pastorale giovanile, con lo scopo di essere strumento di studio, ricerca e coordinamento degli Oratori, secondo le linee espresse nella Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana “Il laboratorio dei talenti” (2013).

2. Il tavolo del Forum ha il compito di osservare, approfondire, studiare, sostenere e coordinare l’azione educativa degli oratori per la crescita integrale delle giovani generazioni, diventando una costante “sollecitazione alla Chiesa Italiana a mettere al centro la bellezza del servizio ai ragazzi e ai giovani” (cfr CEI, Nota pastorale *Il Laboratorio dei talenti*, 2013).
3. Sono membri del Forum degli Oratori Italiani:
 - a. il Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport o un suo delegato;
 - b. un rappresentante per ogni Associazione ecclesiale di rilevanza nazionale e Istituto di vita consacrata che riconoscano l’oratorio quale ambito di pastorale dell’età evolutiva e giovanile;
 - c. un rappresentante per ogni aggregazione d’oratorio (fondazione, federazione, centro, coordinamento locale...) delegato dal proprio Vescovo.
4. Il Forum degli Oratori Italiani prevede la presenza di un Segretario Nazionale indicato dal Responsabile del Servizio Nazionale di pastorale giovanile.
5. Il Forum degli Oratori Italiani è convocato almeno due volte l’anno. È presieduto dal Responsabile del Servizio Nazionale di pastorale giovanile che definisce l’ordine del giorno con il Segretario.